

Fabio Cigna
(Dottore Commercialista – ODCEC Cuneo)

Verifica della continuità aziendale

La continuità aziendale

- Il concetto di continuità aziendale, o *going concern*, si basa sull'assunzione che l'impresa proseguirà la propria attività per il futuro prevedibile, almeno per i successivi 12 mesi dalla data di bilancio.
- Questa premessa è fondamentale perché influenza la valutazione degli *asset*, il rilevamento degli obblighi e la presentazione complessiva del bilancio;
- In assenza di criteri codificati, per gli *stakeholder* risulterebbe difficile interpretare correttamente la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda.

Postulati di bilancio

- Per redigere un bilancio chiaro e fornire una rappresentazione fedele della realtà aziendale è indispensabile osservare i postulati che ne regolano la preparazione; a tal proposito l'art. 2423-*bis* c.c. enuncia i *Principi di redazione del bilancio*;
- parallelamente, norme volte a garantire una disciplina generale della redazione del bilancio, sono contenute nei seguenti articoli c.c.:
 - 2423 - Redazione del bilancio
 - 2423-ter - Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

Postulati di bilancio

A tal proposito il Principio Contabile Nazionale OIC 11 al par. 15 elenca i postulati del bilancio d'esercizio tra cui figurano:

- a) Prudenza
- b) Prospettiva della continuità aziendale**
- c) Rappresentazione sostanziale
- d) Competenza
- e) Costanza nei criteri di valutazione
- f) Rilevanza
- g) Comparabilità

Differenti punti di vista

- Amministratori
- Revisore legale
- Collegio Sindacale
- *Stakeholder*

Continuità aziendale per gli amministratori

- L'art. 2423-bis, co. 1, n. 1 c.c. stabilisce che la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata sulla base del presupposto della continuità aziendale;
- gli amministratori, al momento della redazione del bilancio, considerano ogni voce non come un elemento isolato da liquidare o vendere, ma come parte integrante di un complesso economico in grado di operare ininterrottamente e generare reddito;
- Questo principio implica un approccio di redazione del bilancio così detto *forward looking*; ovvero la valutazione delle principali poste di bilancio deve essere effettuata dal suo redattore in un'ottica di continuità dell'attività aziendale.

Continuità aziendale per gli amministratori

- questa disposizione normativa guida il processo di stesura del bilancio affinché esso rispecchi in modo veritiero e corretto la realtà operativa dell'azienda, piuttosto che darne una visione limitata e transitoria;
- Nella fase di preparazione del bilancio, il redattore deve compiere un'analisi in chiave prospettica (*almeno 12 mesi*) volta a verificare che l'impresa sia in grado di operare come un complesso economico integrato e funzionante nel tempo, capace di generare reddito in modo continuativo.

Continuità aziendale per gli amministratori

- Per effettuare questa valutazione, è indispensabile analizzare vari aspetti, quali:
 - i flussi di cassa attesi nei successivi 12 mesi
 - la solidità delle strutture operative e organizzative;
 - la capacità dell'azienda di adattarsi ai cambiamenti del mercato
- L'obiettivo è quello di delineare scenari futuri che possano confermare la validità del presupposto della continuità aziendale e, allo stesso tempo, **identificare eventuali criticità - rischi e incertezze - che possano mettere in dubbio la sostenibilità a lungo termine delle attività**; non si tratta solo di verificare la situazione attuale, ma di anticipare le criticità potenziali e valutare la capacità dell'impresa di superarle.

Continuità aziendale per gli amministratori

- Qualora, a seguito di tale analisi, emergano **incertezze rilevanti** sulla capacità aziendale di mantenere il proprio funzionamento ininterrotto, il principio prescrive che tali incertezze siano dettagliatamente descritte nella Nota Integrativa del bilancio;
- devono essere fornite informazioni esaustive riguardo: ai fattori di rischio individuati; alle ipotesi e alle assunzioni adottate durante la valutazione; ai piani aziendali futuri predisposti per affrontare e mitigare tali rischi;
- è fondamentale che il redattore del bilancio sia in grado di indicare in che modo e perché le incertezze riscontrate possano incidere sulla continuità dell'impresa, così da permettere agli *stakeholder* di comprendere l'entità delle possibili ricadute sul funzionamento e sulla produzione di reddito.

Continuità aziendale per gli amministratori

- Qualora gli amministratori, nell'ambito della valutazione prospettica in esame, giungessero alla conclusione che, per l'arco temporale di riferimento, non esistano alternative ragionevoli se non la cessazione delle attività, ciò comporterebbe la necessità di valutare attentamente la scelta valutativa da adottare in sede di redazione del bilancio;
- l'impresa, pur non avendo ancora riscontrato formalmente – ai sensi dell'art. 2485 c.c. – le condizioni che giustificherebbero l'individuazione di cause di scioglimento, così come previsto dall'art. 2484 c.c.; deve essere valutata in un'ottica in cui, per il periodo residuo, l'unica evoluzione plausibile sembri essere la cessazione dell'attività; tuttavia, in assenza di un quadro giuridico definito che imponga la liquidazione giudiziale, la valutazione delle voci di bilancio rimarrà formalmente basata sul presupposto della continuazione dell'attività.

Continuità aziendale per gli amministratori

- In questo scenario, tutti gli asset e le passività verranno contabilizzati tenendo conto della loro capacità di contribuire alla produzione del reddito, pur riconoscendo che l'orizzonte temporale in cui l'azienda continuerà a operare è significativamente ridotto, ovvero inferiore ai 12 mesi;
- Anche in questo caso, la corretta predisposizione della Nota Integrativa assume un ruolo rilevante, ovvero deve fornire una descrizione esaustiva delle circostanze che hanno condotto il redattore del bilancio a propendere per questo approccio valutativo

Continuità aziendale per gli amministratori

In Nota Integrativa dovranno essere illustrate:

- le ragioni che hanno portato a ritenere che, nell'arco temporale di riferimento, non vi siano alternative plausibili alla cessazione dell'attività;
- le modalità di applicazione dei principi contabili, tenendo conto del limitato orizzonte temporale residuo e delle peculiarità operative e finanziarie derivanti da tale limitazione;
- gli effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della società, evidenziando come il valore delle voci di bilancio si configuri in un contesto di estrema incertezza e di imminente cambiamento.

Continuità aziendale per gli amministratori

OIC 11 par. 24:

Quando, ai sensi dell'art. 2485 del c.c., viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

Continuità aziendale per il Revisore

- L'obiettivo primario del principio ISA 570 è garantire che il Revisore acquisisca sufficiente e appropriata evidenza per determinare se la continuità aziendale dell'entità sia a rischio;
- Il Revisore è chiamato a valutare se esistono dubbi significativi che possano mettere in discussione la capacità dell'azienda di continuare a operare almeno per i prossimi 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio;
- Il principio ISA 570 nasce dalla necessità di assicurare agli *stakeholder* che i bilanci esprimano una visione omogenea della realtà economica e finanziaria dell'impresa.

Continuità aziendale per il Revisore

- **Verifica della Continuità Aziendale:** Il Revisore deve accertarsi che non esistano evidenze, in base a una valutazione accurata dei dati, che indichino un imminente rischio di cessazione delle attività;
- **Valutazione dei Rischi:** identificazione dei segnali che possano compromettere la capacità dell'azienda di proseguire l'attività;
- **Garantire una Corretta Interpretazione del Bilancio:** Solo se il presupposto di continuità aziendale è sostenuto da evidenze robuste, il Revisore potrà procedere con una certificazione del bilancio secondo criteri che garantiscano trasparenza e affidabilità.

Continuità aziendale per il Revisore

Secondo il Principio di Revisione ISA 570 il Revisore ha **precisi obiettivi** e conseguenti **responsabilità** nel processo di verifica del mantenimento del presupposto della continuità aziendale:

- a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere ad una conclusione a tale riguardo;
- b) concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
- c) formulare la relazione di revisione in conformità al presente principio.

Continuità aziendale per il Revisore

- Il Revisore, nel corso della sua attività di verifica, deve considerare se esistano **eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi** sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
- Deve pertanto verificare con adeguato scetticismo professionale gli elementi probativi relativi a eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla tenuta della continuità aziendale;
- Il Revisore deve utilizzare un diverso approccio con la direzione aziendale a seconda che quest'ultima abbia già effettuato - o meno - una valutazione preliminare in merito al mantenimento del presupposto della continuità aziendale.

Continuità aziendale per il Revisore

Una revisione accurata in base a ISA 570 inizia con lo studio delle ipotesi formulate dalla direzione aziendale, se esistenti; in questo contesto, il Revisore deve:

- **Analizzare il Piano Finanziario e i Budget:** Esaminare le previsioni economico-finanziarie e i relativi indicatori di performance futuri (*almeno 12 mesi*);
- **Valutare Informazioni Non Finanziarie:** Considerare informazioni qualitative, come le strategie di gestione del debito, piani di ristrutturazione o cambiamenti strutturali nell'organizzazione;
- **Pareri Interni ed Esterni:** Confrontare la valutazione degli amministratori con altre fonti informative, incluse consulenze di esperti e trend di settore.

Continuità aziendale per il Revisore

Tra i segnali che possono sollevare dubbi di continuità aziendale si annoverano:

- **Rendimento Finanziario Negativo:** Perdite continue che erodono il patrimonio netto (*verifica della capacità di assorbimento delle perdite sterilizzate*);
- **Problemi di Liquidità:** Difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie al normale funzionamento dell'impresa;
- **Inadempienze Contrattuali:** Incapacità o impossibilità nel rispettare obblighi finanziari o contrattuali, che possono portare a conseguenze legali o contrattuali;
- **Condizioni di Mercato Avverse:** Situazioni esterne, come crisi economiche o cambiamenti normativi, che possono compromettere il modello di business dell'azienda.

Continuità aziendale per il Revisore

Il Revisore deve applicare precise procedure per raccogliere evidenze e valutare la solidità dei presupposti dichiarati dal redattore del bilancio:

- **Test di Sensibilità:** Valutazioni su come muterebbero gli esiti finanziari al variare degli scenari previsti (*stress test*);
- **Confronti Storici:** Analisi comparativa dei risultati passati e della capacità dell'impresa di superare periodi di crisi;
- **Discussioni con il Management:** Conversazioni approfondite volti a chiarire le ipotesi e a verificare eventuali criticità non esplicitate.

La documentazione raccolta e le conclusioni raggiunte devono essere trasparenti e dettagliate, perché rappresentano la base per la formazione del giudizio di revisione sulla verifica del presupposto della continuità aziendale.

Continuità aziendale per il Revisore

- Un aspetto da non sottovalutare riguarda il potenziale conflitto tra gli amministratori, inclini a scenari ottimistici e fiduciosi nelle capacità di recupero dell'impresa, e il Revisore che deve rimanere indipendente e mantenere lo scetticismo professionale.
- In presenza di dubbi significativi, il Revisore è tenuto a sollecitare ulteriori informazioni o, in casi estremi, a modificare la propria opinione sul bilancio.

Continuità aziendale per il Revisore

Esiste un'**incertezza significativa** quando l'entità dell'impatto potenziale di eventi o circostanze e la probabilità che essi si verifichino è tale che, a giudizio del revisore, si renda necessaria un'informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza al fine di:

- Una corretta rappresentazione in bilancio, in presenza di un quadro normativo basato sulla rappresentazione veritiera e corretta;
- Un bilancio non fuorviante, in presenza di un quadro normativo basato sulla conformità.

Continuità aziendale per il Revisore


- **Utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale:** giudizio negativo del Revisore;
- **Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in presenza di un'incertezza significativa:**
 - Informativa adeguata sull'incertezza significativa;
 - Informativa non adeguata sull'incertezza significativa

Continuità aziendale per il Revisore

Informativa adeguata sull'incertezza significativa: Il Revisore esprime un giudizio senza modifica ed include nella relazione una sezione dal titolo *«incertezza significativa relativa alla continuità aziendale»* ;

Informativa non adeguata sull'incertezza significativa: il Revisore deve esprimere un giudizio con rilievi, ovvero un giudizio negativo ed includere nella relazione una sezione dal titolo *«Elementi alla base del giudizio con rilievi (o negativo)»* in cui si evidenzia l'inadeguatezza dell'informativa sull'incertezza significativa riscontrata.

Continuità aziendale



Continuità aziendale per il Revisore

- In periodi di difficoltà economiche o in presenza di eventi straordinari (*warning di un principio di crisi d'impresa*), il principio ISA 570 diventa ancora più rilevante;
- L'aggiornamento continuo delle valutazioni e la prontezza nell'identificare segnali deterioranti sono fondamentali, garantendo così la tempestività nelle dichiarazioni di incertezza sui bilanci e riducendo la responsabilità futura del Revisore;
- **Dal 28 settembre 2024, con l'entrata in vigore del D.lgs. 136/2024, il Revisore Legale è tenuto a segnalare, nell'ambito delle proprie funzioni, situazioni di crisi o insolvenza secondo quanto previsto dall'art. 25-octies del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII).**

Continuità aziendale per il Revisore

- Il Revisore, a differenza del Collegio Sindacale, opera sempre basandosi sulle evidenze raccolte durante la revisione e non interviene nei processi gestionali
- Svolge le proprie procedure di revisione in un momento successivo al compimento degli atti gestori da parte degli amministratori e in ogni caso al fine precipuo dell'espressione del proprio giudizio sul bilancio;
- il revisore trae le proprie conclusioni sull'esistenza della continuità aziendale solo al termine dell'intero processo di revisione che termina con l'emissione del giudizio al bilancio.

Continuità aziendale per il Revisore

D.Lgs. 136/2024 Correttivo-ter:

«Qualora durante le ulteriori procedure poste in essere contestualmente alle verifiche periodiche programmate ai sensi del Principio SA Italia 250B si riscontrassero i segnali di cui all'art. 3, comma 4, CCII, il revisore legale procederà con tale segnalazione, a meno che non emergano elementi probativi che escludano la sussistenza dei presupposti per la segnalazione di cui all'art. 25-octies CCII».

- il Revisore, a differenza del Collegio Sindacale, dopo la segnalazione non ha ulteriori obblighi, anche in caso di inerzia o di mancata risposta nei termini dei 30 giorni.

Continuità aziendale per il Collegio Sindacale

- Per il Revisore il coordinamento con il Collegio Sindacale è indispensabile;
- Il CS ha accesso a informazioni rilevanti derivanti dalla partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o da altre attività di vigilanza;
- È auspicabile che il CS richieda all'organo amministrativo idonee informazioni nelle situazioni in cui si evidenzino fondati segnali di crisi e di perdita della continuità aziendale (Norme 11.1. e 11.2.);

Continuità aziendale per il Collegio Sindacale

- IL CS vigila sull'informativa sulla pianificazione economica e finanziaria relativa a iniziative rilevanti sia per novità sia per dimensione, sulle garanzie rilasciate dalla società e sulle garanzie richieste dalla stessa in merito alle operazioni effettuate.;
- Qualora si renda opportuno, può chiedere alla società il calcolo dei principali indicatori di tipo finanziario, economico e patrimoniale, anche su base semestrale; salvo poi intensificarne la frequenza in ragione dell'aggravamento della crisi;

Continuità aziendale per il Collegio Sindacale

- Il CS può manifestare le proprie riserve su un'operazione chiedendone la relativa trascrizione nel verbale del consiglio di amministrazione, qualora:
 - l'operazione non sia supportata da idonea documentazione;
 - non sia redatto un idoneo *business plan*;
 - l'accesso all'indebitamento possa determinare la perdita della continuità aziendale;

Continuità aziendale per il Collegio Sindacale

- La valutazione della prevedibile evoluzione della gestione sociale dovrà essere svolta mediante l'elaborazione delle informazioni (contabili ed extracontabili) che consentano sia di verificare la eventuale perdita della continuità aziendale sia (soprattutto) di intercettare segnali di difficoltà e/o squilibrio con probabile evoluzione in uno stato di insolvenza;
- Il CS riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Continuità aziendale

